APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 4

Il valore del patrimonio dell'ex comune patrimonialc di Castua - escluso la proprieta' boschiva - resta fissato al 26 maggio 1921 in L. 543.000 (allegato n. 1); la parte rimasta in territorio italiano - sempre esclusa la proprieta' boschiva - viene valutata alla stessa data in L. 160.000 (allegato n. 2).

La differenza in meno della meta' viene accreditata a favore del comune di Mattuglie (allegato n. 3).

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it